

TAR Piemonte sez. II 8/4/2016 n. 436

Permesso per lungo soggiornanti - diniego di rilascio o revoca - giudizio di pericolosità sociale - costituisce presupposto indispensabile.

1. Il diniego di rilascio o la revoca del permesso per lungo soggiornanti devono essere sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna penale, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale ed all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza delle condanne penali riportate.

2. Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno "ordinario", risulta giustificato dall'esistenza di una condanna per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sia, per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, confortato in ciò dai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 agosto 2015 n. 1317; Sez. I, 15 maggio 2015 n. 823).

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2011, proposto da:

C. A.A., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Tessarin, con domicilio eletto presso l'avv.

Lorenzo Trucco in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Questura di Novara;

per l'annullamento

del decreto n. 212/2010 del 10 agosto 2010, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, già rilasciato al ricorrente dalla Questura di Varese, ed è stato rifiutato il permesso di soggiorno per altri motivi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm., in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso;

Premesso, in fatto, che il ricorrente (cittadino pakistano) impugna il provvedimento con il quale il Questore di Novara ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, già rilasciato dalla Questura di Varese in data 1 aprile 2005;

Rilevato, in diritto:

- che l'art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998 dispone che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo "non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato", che "nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di

eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice”, che “ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”;

- che è ormai consolidato in giurisprudenza un indirizzo interpretativo del tutto univoco, secondo il quale il diniego di rilascio o la revoca del "permesso per lungo soggiornanti" devono essere sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna penale, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale ed all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza delle condanne penali riportate;

- che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha fatto buon governo di tali principi, poiché il provvedimento impugnato non è fondato esclusivamente sull'esistenza della condanna penale e sul carattere di per sé ostativo di tale condanna al rilascio del titolo di soggiorno;

- che, nella premessa, il Questore ha desunto da tale condanna un articolato giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero ricorrente, sia per le concrete modalità dei fatti sanzionati dal giudice penale (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), sia per il grave allarme sociale destato dalla tipologia di reato;

- che il Questore ha inoltre valutato l'assenza di un effettivo radicamento sociale e familiare dello straniero in Italia, evidenziando come il medesimo, sebbene presente sul territorio nazionale sin dal 1996, non abbia mai esercitato il ricongiungimento familiare né abbia contratto matrimonio, di modo che non risulta presente in Italia un suo nucleo familiare;

- che, quanto al contestuale diniego di rinnovo del permesso di soggiorno “ordinario”, il Questore ha correttamente ritenuto che l'esistenza di una condanna per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sia ostativa al rinnovo del titolo, per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998, confortato in ciò dai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo TAR Piemonte, sez. II, 14 agosto 2015 n. 1317; Id., sez. I, 15 maggio 2015 n. 823);

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amm